



COMUNE DI ESTE

QUESTO DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO IN TUTTO O IN PARTE SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEI PROGETTISTI (legge n. 633 del 22/04/41 - art. 2575 e segg. C.C.)

PIANO DELLE EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE



TITOLO TAVOLA: Convenzione tecnica tra i Comuni di Este, Ospedaletto Euganeo, Lozzo Atestino, Sant'Urbano e Villa Estense

ALLEGATO:

2.n

ASSESSORE PROTEZIONE CIVILE: Fabrizio Brugin

1° Aggiornamento 16/03/2015

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Roberto Picello

COPIA:

DEL.	DEL.	R.P.	U.T.	
IMP.	IMP.	1	2	3 4

PIANO APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. n. ____ del ____

Elaborazione dati: Ufficio Lavori Pubblici - Protezione Civile

Elaborazione grafica a cura di: DERMAPP s.r.l.
Parco Tecnologico e Scientifico "Friuli Innovazione"
Via J. Linussio, 51 - 33100 - Udine

Referente cartografico: Daniele Gulic



ORIGINALE

CITTÀ DI ESTE
(Provincia di Padova)**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 16/04/2015**

<p>Verbale letto, approvato e sottoscritto Il Presidente del Consiglio Francesco Panfilo</p> <hr/> <p>Il Segretario Comunale dott. Mariano Nieddu</p> <hr/> <p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>N. del</p> <p>Il sottoscritto Messo comunale certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</p> <p>IL MESSO COMUNALE</p> <hr/> <p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line senza opposizioni o reclami, è DIVENUTA ESECUTIVA.</p> <p>Addi,</p> <p>Il Segretario Comunale</p>	<p style="text-align: center;">OGGETTO:</p> <p>MODIFICA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 27, LETT. A), B), C), D), G), E H) DEL D.L.78/2010, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122/2010 E S.M.L., SOTTOSCRITTA DA PARTE DEI COMUNI DI CARCERI, ESTE (CAPOFILA) E OSPEDALETTO EUGANEO E ADESIONE DA PARTE DEI COMUNI DI LOZZO ATESTINO, SANT'URBANO E VILLA ESTENSE.</p> <p>L'anno 2015, il giorno sedici del mese di aprile nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.</p> <p>Eseguito l'appello risultano</p> <table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th></th><th>Pres.</th><th>Ass.</th></tr></thead><tbody><tr><td>PIVA GIANCARLO</td><td>Sindaco</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>PANFILO FRANCESCO</td><td>Presidente del Consiglio Comunale</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>PAPA STEFANO</td><td>Consigliere</td><td></td><td>a.g.</td></tr><tr><td>CADALDINI MORENA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>CAGNOTTO MARIA LUISA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>ROMAN ALBERTO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>TREGNAGHI ANNA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>FORNASIERO ALBERTO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>MIGLIORIN MARCO</td><td>Consigliere</td><td></td><td>a.g.</td></tr><tr><td>QUADARELLA ANDREA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>MENGOTTO VANNI</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>DALLA VALLE ANDREA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>FORNASIERO GIANFRANCO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>GOBBO SERGIO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>ZARAMELLA CARLO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>RAVAZZOLO ORIETTA</td><td>Consigliere</td><td></td><td>a.g.</td></tr><tr><td>ZOVI ENRICO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr></tbody></table> <p>Riscontrato presente il numero dei componenti prescritto dalla Legge, trattandosi di Prima convocazione, e quindi legale l'adunanza, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.</p> <p>Partecipa alla seduta il dott. Mariano Nieddu, Segretario Comunale.</p> <p>A scrutatori vengono designati i Consiglieri signori: DALLA VALLE ANDREA, GOBBO SERGIO</p>			Pres.	Ass.	PIVA GIANCARLO	Sindaco	X		PANFILO FRANCESCO	Presidente del Consiglio Comunale	X		PAPA STEFANO	Consigliere		a.g.	CADALDINI MORENA	Consigliere	X		CAGNOTTO MARIA LUISA	Consigliere	X		ROMAN ALBERTO	Consigliere	X		TREGNAGHI ANNA	Consigliere	X		FORNASIERO ALBERTO	Consigliere	X		MIGLIORIN MARCO	Consigliere		a.g.	QUADARELLA ANDREA	Consigliere	X		MENGOTTO VANNI	Consigliere	X		DALLA VALLE ANDREA	Consigliere	X		FORNASIERO GIANFRANCO	Consigliere	X		GOBBO SERGIO	Consigliere	X		ZARAMELLA CARLO	Consigliere	X		RAVAZZOLO ORIETTA	Consigliere		a.g.	ZOVI ENRICO	Consigliere	X	
		Pres.	Ass.																																																																						
PIVA GIANCARLO	Sindaco	X																																																																							
PANFILO FRANCESCO	Presidente del Consiglio Comunale	X																																																																							
PAPA STEFANO	Consigliere		a.g.																																																																						
CADALDINI MORENA	Consigliere	X																																																																							
CAGNOTTO MARIA LUISA	Consigliere	X																																																																							
ROMAN ALBERTO	Consigliere	X																																																																							
TREGNAGHI ANNA	Consigliere	X																																																																							
FORNASIERO ALBERTO	Consigliere	X																																																																							
MIGLIORIN MARCO	Consigliere		a.g.																																																																						
QUADARELLA ANDREA	Consigliere	X																																																																							
MENGOTTO VANNI	Consigliere	X																																																																							
DALLA VALLE ANDREA	Consigliere	X																																																																							
FORNASIERO GIANFRANCO	Consigliere	X																																																																							
GOBBO SERGIO	Consigliere	X																																																																							
ZARAMELLA CARLO	Consigliere	X																																																																							
RAVAZZOLO ORIETTA	Consigliere		a.g.																																																																						
ZOVI ENRICO	Consigliere	X																																																																							

Il Presidente pone in discussione il presente argomento iscritto al n.5 dell'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco;

Il Sindaco relaziona sull'argomento;

Chiusosi il dibattito.

CONSIDERATO che i Comuni di Carceri, Este (Capofila) e Ospedaletto Euganeo hanno sottoscritto in data 27 ottobre 2014 (Rep. n. 508) una convenzione per la gestione associata delle seguenti funzioni fondamentali, prevedendo la possibilità per altri comuni di aderirvi:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

RICHIAMATO l'art. 2 della convenzione succitata che, al comma 2, prevede che altri Comuni possano aderire alla convenzione stessa, previa adozione di apposita deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni associati;

DATO ATTO che si sono svolte da parte dei Sindaci dei Comuni associati diverse riunioni con alcuni Sindaci del territorio estense per verificare la possibilità di allargare l'ambito territoriale della forma associativa per migliorare le economie di scala e raggiungere più elevati livelli di efficienza ed efficacia;

DATO atto che si sono dimostrati interessati a partecipare alla forma associativa i Comuni di Lozzo Atestino, Sant'Urbano e Villa Estense, che hanno una dimensione demografica che li obbliga a considerare la gestione associata delle funzioni fondamentali;

RICORDATO che i Comuni non obbligati di Este ed Ospedaletto Euganeo, che hanno anche in corso un processo di fusione, ritengono di farsi parte attiva nel processo di riordino delle funzioni e dei servizi, affinché gli stessi siano svolti in ambiti ottimali;

DATO ATTO che i predetti Comuni rappresentano un territorio contiguo con caratteristiche morfologiche, ambientali, paesaggistiche ed architettoniche similari;

RICORDATA la normativa vigente in materia di associazionismo:

- la Parte I^a, Titolo I^o, capo V^o del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, e s.m.i. che promuove l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata da parte dei Comuni, disciplinando specificatamente all'art. 30 la gestione tramite convenzione;
- il D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122 e s.m.i., all'art. 14, comma 27, che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni, prevedendo al successivo comma 28 l'obbligatorietà della gestione associata, ad eccezione che per la funzione di cui alla lettera l) ed l-1), per gli enti di minore dimensione demografica;
- l'art. 14, comma 30, del citato D.L. demanda a ciascuna Regione l'individuazione della dimensione territoriale ottimale, nonché il limite demografico minimo per la gestione in forma associata di cui al precedente comma 27;
- l'art. 14, comma 31 ter, del medesimo D.L., come modificato dalla legge di stabilità per il 2014, n.147/2013, che prevede che i Comuni interessati debbano obbligatoriamente gestire in forma associata almeno tre funzioni fondamentali entro l'1.1.2013, ulteriori tre funzioni entro il 30.06.2014 e le rimanenti entro il 31.12.2014, e che decorso inutilmente tale termine trovi applicazione ai sensi dell'art. 31 quater del medesimo articolo, l'art. 8 della legge 131/2003, dando atto tuttavia che l'art.4, comma 6 bis, del DL.

31.12.2014 n. 192, convertito nella Legge 27.02.2015 n.11, ha disposto la proroga dei predetti termini al 31.12.2015;

- la Legge Regionale 27.04.2012, n. 18, recante la "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", che promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con specifico riguardo per i comuni di minore dimensione demografica, prevedendo anche l'attribuzione di specifici contributi, fissando all'art. 3, comma 1, in cinquemila abitanti il limite demografico minimo per la gestione in forma associata a cui sono obbligati i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti siti all'interno del territorio regionale, per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali;

PRESO ATTO che il medesimo art. 8, comma 3, della citata legge regionale fissa l'ambito territoriale ottimale per le gestioni associate del Basso Veneto in almeno 8.000 abitanti;

RICORDATO che tra i Comuni dell'area dell'estense sono già attive, tra le altre, le seguenti forme associative:

- tra il Comune di Carceri, il Comune di Este (capofila), il Comune di Ospedaletto Euganeo ed il Comune di Tribano una convenzione per la gestione associata dello Sportello unico per le attività produttive;
- tra i Comuni di Este (capofila), Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Sant'Urbano, Villa Estense, Vo', Unione dei Comuni "Colli Euganei" (Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo) una convenzione per la gestione associata dei servizi di Polizia locale;
- tra i Comuni di Este (capofila), Sant'Urbano e Villa Estense una convenzione per la gestione associata delle attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, alla quale intendono aderire anche i Comuni di Carceri e Lozzo Atestino;

DATO ATTO che i Comuni di Sant'Urbano e Villa Estense hanno attiva una convenzione per la gestione associata della funzione di cui alla lettera lett. c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente con i Comuni di Barbona, Boara Pisani e Vescovana (capofila) e che pertanto si riservano di aderire alla presente convenzione per la predetta funzione di cui alla lettera c) alla scadenza naturale dell'attuale;

RICORDATO che tra i Comuni di Este (capofila) ed Ospedaletto Euganeo è in corso di perfezionamento una convenzione per la gestione degli uffici tecnici comunali in forma associata Area Gestione e Pianificazione territoriale ed Area Lavori pubblici - Ambiente;

CONSIDERATO che anche i Comuni di Lozzo Atestino, Sant'Urbano e Villa Estense intendono aderire alla convenzione citata, come da provvedimenti di seguito elencati:

- Comune di Lozzo Atestino - Deliberazione di C.C. n. 2 del 13/02/2015,
 - Comune di Sant'Urbano - Deliberazione di C.C. n. 9 del 20/02/2015,
 - Comune di Villa Estense - Deliberazione di C.C. n. 5 del 26/02/2015,
- e che hanno proposto allo scopo alcuni adeguamenti;

VISTO che i Comuni di Carceri, e Ospedaletto Euganeo ritengono opportuno allargare la forma associativa e che approvano le modifiche proposte alla convenzione, come da provvedimenti:

- Comune di Ospedaletto Euganeo - Deliberazione di C.C. n. 7 del 18/02/2015,
- Comune di Carceri - Deliberazione di C.C. n. 8 del 27/02/2015;

Dato atto che il Comune di Este si è fatto promotore del descritto processo di allargamento della forma associativa;

RITENUTO opportuno riapprovare il testo della convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lett. a), b), c), d), g), ed h) del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e s.m.i., tra i Comuni di Carceri, Este (Capofila), Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Sant'Urbano e Villa Estense che sostituisce la precedente convenzione sottoscritta;

VISTO che il testo della convenzione concordata tra i Comuni prevede che venga utilizzato il modello della costituzione di uffici comuni per ciascuna funzione/servizio compreso nella convenzione, in base a quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000. La convenzione prevede, inoltre, l'adozione di specifici protocolli operativi che definiscano gli aspetti organizzativi per ciascuna funzione/servizio, che per

il loro contenuto organizzativo saranno approvati dalle Giunte comunali. Il Comune di Este eserciterà il ruolo di ente capofila.

DATO ATTO che la convenzione prevede, infine, la gestione unitaria dei servizi informatici in considerazione del fatto che la normativa prevede anche che se l'esercizio delle funzioni fondamentali è collegato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitino obbligatoriamente in forma associata, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

CONSIDERATO che gli obiettivi principali che si vogliono realizzare con la gestione associata delle enunciate funzioni fondamentali sono l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio.

CONSIDERATO che i contenuti della convenzione a suo tempo approvata già erano stati oggetto di informazione preventiva alle Organizzazioni sindacali di categoria ed alle Rappresentanze sindacali unitarie dei Comuni coinvolti.

VISTO l'art.30 del D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento in forma associata degli Enti Locali", che disciplina, tra le forme associative, le convenzioni, ed in particolare il comma 4;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lett. a), b), c), d), g), ed h) del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e s.m.i., che si compone di n. 24 articoli, allegato sub 1) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art.239 del D.lgs. n.267/2000;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'analitica relazione come sopra esposta

VISTO lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del Regolamento comunale sui controlli interni;

A seguito degli interventi come sopra emersi e riportati integralmente nell'allegato verbale di seduta, posto ai voti l'argomento che ottiene il seguente esito, accertato con l'ausilio degli scrutatori e proclamato dal Presidente: PRESENTI e VOTANTI N. 14 – VOTI FAVOREVOLI N. 10 – ASTENUTI N.4 (Zaramella, Zovi, Fornasiero G., Gobbo)

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la nuova convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lett. a), b), c), d), g), ed h) del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 e s.m.i., composta da n. 24 articoli ed allegata al presente provvedimento sub 1) per formare parte integrante e sostanziale, tra i Comuni di Carceri, Este (Capofila), Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Sant'Urbano e Villa Estense;
2. di dare atto che tutto quanto previsto con la precedente convenzione Rep. n. 508 del 27.10.2014, sottoscritta tra i comuni di Carceri, Este (Capofila) e Ospedaletto Euganeo è stato recepito nella convenzione che qui si approva e che sostituisce la precedente;

3. di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente, alla stipula della convenzione medesima;
4. di dare atto che:
 - il Comune capofila è il Comune di Este;
 - la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, nonché le finalità di interesse pubblico perseguite, sono dettagliatamente disciplinati dalla convenzione di cui al punto sub 1);
5. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line;

Successivamente, con separata votazione palese, stante l'urgenza a provvedere nel merito, delibera l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con VOTI FAVOREVOLI n.10 - ASTENUTI n. 4 (Zaramella, Zovi, Fornasiero G., Gobbo).

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE
FUNZIONI FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 27, LETT. A), B),
C) D), G), ED H) DEL D.L. 78/2010 CONV. LEGGE 122/2010 E S.M.I**

L'anno ..., il giorno ... del mese di ... (.../.../...), nella sede del Comune di ..., i sigg.ri:

1. _____, nato a ... il ..., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Carceri (PD) codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del C.C. di Carceri n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge;
2. _____, nato a ... il ..., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Este (PD) codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del C.C. di Este n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge;
3. _____, nato a ... il ..., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Lozzo Atestino (PD) codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del C.C. di Lozzo Atestino n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge;
4. _____, nato a ... il ..., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Ospedaletto Euganeo (PD) codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del C.C. di Ospedaletto Euganeo n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge;
5. _____, nato a ... il ..., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Sant'Urbano (PD) codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del C.C. di Sant'Urbano n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge;
6. _____, nato a ... il ..., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Villa Estense (PD) codice fiscale _____, in esecuzione della deliberazione del C.C. di Villa Estense n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO:

- che la Parte I^a, Titolo I^o, capo V^o del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, e s.m.i. promuove l'esercizio di funzioni e servizi in forma

associata da parte dei Comuni, disciplinando specificatamente all'art. 30 la gestione tramite convenzione;

- che il D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122 e s.m.i., all'art. 14, comma 27, definisce le funzioni fondamentali dei Comuni, prevedendo al successivo comma 28 l'obbligatorietà della gestione associata, ad eccezione che per la funzione di cui alla lettera l) ed l-1), per gli enti di minore dimensione demografica;

- che l'art. 14, comma 30, del citato D.L. demanda a ciascuna Regione l'individuazione della dimensione territoriale ottimale, nonché il limite demografico minimo per la gestione in forma associata di cui al precedente comma 27;

- che l'art. 14, comma 31 ter, del medesimo D.L., come modificato dalla legge di stabilità per il 2014, n. 147/2013, prevede che i Comuni interessati debbano obbligatoriamente gestire in forma associata almeno tre funzioni fondamentali entro l'1.1.2013, ulteriori tre funzioni entro il 30.06.2014 e le rimanenti entro il 31.12.2014, dando atto tuttavia che l'art. 4 - comma 6 bis - del D.L. 31.12.2014 n. 192, convertito nella legge 27.02.2015 n. 11, ha disposto la proroga dei predetti termini al 31.12.2015;

- che la Regione Veneto, con propria Legge Regionale 27.04.2012, n. 18, recante la "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con specifico riguardo per il comuni di minore dimensione demografica, prevedendo anche l'attribuzione di specifici contributi, fissando all'art. 3, comma 1, in cinquemila abitanti il limite demografico minimo per la gestione in forma associata a cui sono obbligati i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti siti all'interno del territorio regionale, per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali;

- che già tra il Comune di Carceri, il Comune di Este (capofila) e il Comune di Ospedaletto Euganeo è attiva una convenzione per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27, lettere a), b), c) d), g) ed h) del D.L. n. 178/2010, come convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i;

- che i Comuni di Lozzo Atestino, Sant'Urbano e Villa Estense hanno una dimensione demografica che li obbliga a considerare come previsto dalla normativa la gestione associata delle funzioni fondamentali;

- che anche i comuni non obbligati, come Este ed Ospedaletto Euganeo, che hanno anche in corso un processo di fusione, sono chiamati dall'attuale panorama normativo a farsi parte attiva nel processo di riordino delle funzioni e dei servizi, affinché gli stessi siano svolti in ambiti ottimali;
- che i predetti Comuni rappresentano un territorio contiguo con caratteristiche morfologiche, ambientali, paesaggistiche ed architettoniche similari;
- che già tra il Comune di Carceri, il Comune di Este (capofila), il Comune di Ospedaletto Euganeo ed il Comune di Tribano è attiva una convenzione per la gestione associata dello Sportello unico per le attività produttive;
- che tra i Comuni di Este (capofila), Lozzo Atestino, Ospedaletto Euganeo, Sant'Urbano, Villa Estense, Vo', Unione dei Comuni "Colli Euganei" (Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo) è attiva una convenzione per la gestione associata dei servizi di Polizia locale per la costituzione del Distretto PD5B;
- che già tra i Comuni di Este (capofila), Sant'Urbano e Villa Estense è attiva una convenzione per la gestione associata delle attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, a cui i Comuni di Carceri, Lozzo Atestino ed Ospedaletto Euganeo si riservano di aderire;
- che i Comuni di Sant'Urbano e Villa Estense hanno attiva una convenzione per la gestione associata della funzione di cui alla lettera lett. c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente e che si riservano pertanto di aderire alla presente convenzione alla scadenza naturale dell'attuale;
- che tra i Comuni di Este (capofila) ed Ospedaletto Euganeo è in corso di perfezionamento una convenzione per la gestione degli uffici tecnici comunali in forma associata Area Gestione e Pianificazione territoriale ed Area Lavori pubblici – Ambiente;
- che per quanto sopra, tra i Comuni predetti si ritiene opportuno gestire in forma associata tutte le altre funzioni fondamentali, non oggetto di altre forme di convenzionamento, per i Comuni obbligati, ed eventuali servizi correlati la cui gestione associata sia funzionale ad una efficace ed efficiente gestione associata delle predette funzioni.

TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerare parte integrante e sostanziale della presente, anche ai fini della motivazione di cui all'art. 3 della legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i., si conviene e stipula la presente convenzione:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. I Comuni di Carceri (1.588 ab), Este (16.581 ab.), Lozzo Atestino (3.167 ab), Ospedaletto Euganeo (5.832 ab), Sant'Urbano (2.115 ab) e Villa Estense (2.243 ab) per una popolazione complessiva al 31.12.2014 di 31.566 abitanti, si convenzionano per gestire in forma coordinata ed associata, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, con la costituzione di una struttura intercomunale atta a svolgere in maniera più efficace ed efficiente le competenze dei Comuni in materia, le seguenti funzioni fondamentali, così come definite dall'art. 14, comma 27, del D.L. n. 178/2010, come convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i.:

lett. a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

lett. b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

lett. c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente (inizialmente per i Comuni di Carceri, Este (Capofila), Lozzo Atestino e Ospedaletto Euganeo);

lett. d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché della partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

lett. g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

lett. h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

2. Sarà, inoltre, gestito in forma associata il servizio informativo (assistenza, manutenzione e gestione dei sistemi informatici e telematici e relative acquisizioni di prestazioni di beni e servizi) dei predetti Comuni, correlato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla presente Convenzione e delle altre funzioni/servizi gestiti in forma associata.

Art. 2

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale della gestione della presente forma associativa viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
2. Previa deliberazione dei Consigli comunali di tutti i Comuni associati, altri comuni potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata.
3. Il comune ammesso a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione della presente convenzione, sarà tenuto a partecipare alle spese di gestione con i medesimi criteri di riparto definiti all'art. 18.

Art. 3

Finalità della convenzione

1. La gestione associata delle funzioni fondamentali e del servizio, descritti al precedente art. 1, è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio, in modo da determinare integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie e personale.
2. La gestione associata ha lo scopo di perseguire l'economicità della gestione in particolare attraverso:
 - il contenimento delle spese per la gestione dei servizi attraverso l'attivazione di possibili sinergie (ad esempio gare aggregate per l'approvvigionamento di beni e servizi);
 - le sostituzioni del personale per garantire la continuità dei servizi, contenendo le assunzioni di carattere temporaneo per esigenze sostitutive;
 - la partecipazione in forma congiunta a bandi e finanziamenti regionali, nazionali ed europei per il finanziamento di progetti comuni;
 - la costituzione di uffici comuni.
3. La gestione associata di cui alla presente convenzione ha, inoltre, lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati attraverso l'omogeneizzazione delle buone prassi in essere nei diversi Comuni associati e la standardizzazione dei regolamenti, della

modulistica e delle procedure - anche informatiche - nell'ambito territoriale di riferimento e rafforzare lo strumento della concertazione territoriale.

4. La gestione associata persegue, infine, una maggiore equità dei servizi a vantaggio dei cittadini dei Comuni convenzionati e lo sviluppo di politiche di rilancio economico del territorio di riferimento.

Art. 4

Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata, in particolare, ai seguenti principi:

- ☞ massima attenzione alle esigenze dell'utenza, attraverso un adeguato decentramento dei servizi sul territorio;
- ☞ rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- ☞ rapida risoluzione di problemi organizzativi e di difficoltà interpretative;
- ☞ perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- ☞ costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- ☞ progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software;
- ☞ uniformità delle procedure amministrative e della modulistica, per garantire parità di accesso ai servizi a tutti i cittadini residenti nei Comuni sottoscrittori;
- ☞ omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;
- ☞ attivazione di strumenti evoluti a supporto della fruibilità dei servizi da parte degli utenti, che prevedano anche lo sviluppo di innovativi servizi di comunicazione con i cittadini.

Art. 5

Evoluzione della forma associativa

1. I Comuni riconoscono che nella fase iniziale del percorso di cooperazione la convenzione rappresenta la modalità più snella e facile da definire.
2. I Comuni si impegnano ad affrontare con tempestività il tema della evoluzione della forma di *governance* e, a perfezionarla, sulla base dell'esperienza e delle risultanze di un eventuale studio di fattibilità.

Art. 6

Sedi ed organizzazione degli uffici e dei servizi e Comune capofila

1. Le sedi degli uffici comunali che esercitano le funzioni/servizi previsti dalla presente convenzione permangono quelle operative in tutti i Comuni associati, pur potendosi valutare nel tempo l'accorpamento di alcune attività presso singole sedi dei Comuni associati. Rispetto ad ogni funzione/servizio viene costituito un "ufficio comune", secondo quanto sarà stabilito dagli appositi protocolli d'intesa con contenuto organizzativo (così detti protocolli operativi), di cui al successivo art. 7, che i Comuni aderenti approveranno per disciplinare l'esercizio operativo di ciascuna delle funzioni/servizi previsti dalla presente convenzione.
2. Al Comune di Este viene conferito il ruolo di Comune capofila.
3. I Dirigenti del Comune capofila sono responsabili degli "uffici comuni" costituiti per la gestione associata di tutte le funzioni/servizi previsti all'art. 1, fatta salva la possibilità da parte della conferenza dei Sindaci di individuare eventuali diversi responsabili tra i Responsabili degli uffici e dei servizi degli enti aderenti.

Art. 7

Modalità di esercizio delle funzioni e dei Servizi – Protocolli operativi

1. La gestione associata delle funzioni e dei servizi è disciplinata dai singoli protocolli d'intesa operativi, con contenuto organizzativo, adottati dai Comuni dell'ambito territoriale, che devono stabilire e precisare:
 - a) l'articolazione dettagliata della funzione/servizio oggetto di gestione associata, evidenziando tutte le possibili connessioni delle attività che fanno riferimento alla medesima funzione e servizi correlati, in applicazione di quanto disposto dall' art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, come convertito nella legge n. 122/2010 e s.m.i e dell'art. 1 dalla presente convenzione;

- b) gli organismi tecnici di coordinamento operativo e gli "uffici comuni", costituiti in riferimento a ciascuna funzione;
 - b) le modalità organizzative di gestione degli "uffici comuni", con connessa individuazione delle sedi (unica o decentrata), dei beni, delle strutture e del personale messi a disposizione;
 - c) gli istituti contrattuali applicabili per l'utilizzo da parte dei Responsabili degli "uffici comuni" del personale individuato, tra quelli previsti dalla normativa, quali il comando, con riferimento anche a quanto disciplinato dall'art. 14, comma 7, del CCNL del 22.01.2004;
 - d) le funzioni amministrative degli "uffici comuni" di natura istruttoria (nel qual caso l'adozione dei provvedimenti resterà di competenza dei singoli Comuni territorialmente competenti) o anche di natura decisoria, qualora conferita la competenza (nel qual caso l'ufficio potrà adottare provvedimenti come organo del Comune convenzionato), tenendo conto della necessità di "integrare" progressivamente le competenze, le risorse ed il personale, fattori che costituiscono la *ratio* della gestione associata e che la rendono economica, efficace, efficiente e migliorativa dei servizi per i cittadini;
 - e) le competenze con rilevanza esterna ed interna dell'"ufficio comune" ed il loro esercizio anche a livello periferico;
 - f) i criteri e le modalità per l'eventuale diversa individuazione, rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, dei Responsabili degli "uffici comuni", da parte della conferenza dei Sindaci;
 - g) i rapporti finanziari di dettaglio tra gli enti, oltre a quanto stabilito con la presente convenzione.
2. I protocolli d'intesa operativi non possono contenere disposizioni in contrasto con la presente convenzione.
 3. I protocolli d'intesa operativi saranno approvati dalle Giunte comunali dei Comuni convenzionati, in considerazione del loro contenuto di organizzazione degli uffici e dei servizi, in fase di prima attuazione, entro il 30.04.2015 per quanto riguarda le funzioni di cui alle lettere d), g) e h), e entro il 30.06.2015 per le restanti fatto salvo

diverso accordo della conferenza dei Sindaci e comunque in modo da rispettare gli obblighi previsti dalla vigente normativa.

4. I protocolli operativi potranno prevedere tempistiche diverse di avvio in relazione a ciascun Comune aderente.

Art. 8

Armonizzazione dei regolamenti comunali

1. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti.
2. I competenti organi comunali provvedono progressivamente all'adeguamento dei singoli regolamenti sulla base delle proposte formulate dalla conferenza dei Sindaci, con il supporto degli organismi tecnici di cui al successivo art. 9.
3. L'adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità.

Art. 9

Coordinamento operativo ed organismi tecnici

1. I Responsabili ed i referenti di ciascun ufficio/servizio, oggetto della gestione associata, costituiscono gli organismi tecnici per il coordinamento delle attività a cui competono in particolare i seguenti compiti:
 - a) adottare le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali coinvolte nella gestione associata delle funzioni e dei servizi, anche con l'armonizzazione delle procedure, della modulistica, ecc.;
 - b) elaborare le proposte di regolamento per disciplinare in modo uniforme le materie afferenti alle funzioni/servizi oggetto della gestione associata;
 - c) svolgere attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comunali dei singoli servizi e funzioni associate, che si sviluppano anche con la redazione di specifiche circolari, applicative della normativa di settore;

- d) uniformare e codificare i processi di erogazione dei servizi, anche dal punto di vista informatico.
2. Ogni organismo tecnico per singolo ufficio/servizio è coordinato dal Responsabile dell' "ufficio comune".
3. Il Responsabile individuato attua le funzioni di coordinamento, assicura il raccordo tra i Comuni, con particolare riferimento alla attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti.

Art. 10

Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni associati aderenti alla presente convenzione, è convocata dal Sindaco del Comune capofila, che la presiede, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco dei Comuni convenzionati.
2. La conferenza dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:
 - a. Vigila sull'attività della gestione associata e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo art. 18;
 - b. Approva il piano triennale di gestione – di norma - entro il 31 gennaio di ciascun anno, su proposta dei Responsabili degli "uffici comuni", fatto salvo quanto già previsto dagli altri atti di programmazione dei singoli enti;
 - c. Stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi della gestione associata;
 - d. Verifica, a consuntivo, il raggiungimento degli obiettivi programmati, curando la predisposizione di una relazione annuale da trasmettere ai Comuni aderenti per consentire idonea informazione sullo stato d'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione e sui risultati raggiunti;
 - e. Potrà adottare linee guida al fine di definire indirizzi comuni per la contrattazione del trattamento economico del personale assegnato agli "uffici comuni" costituiti per la gestione associata delle singole funzioni/servizi, fatta salva l'autonomia decisionale di ogni ente nell'ambito del processo di definizione del contratto decentrato integrativo;
 - f. Ha poteri di regolazione, ad unanimità dei Comuni convenzionati, dei rapporti finanziari tra i Comuni associati per lo svolgimento della gestione associata, secondo quanto stabilito nella presente convenzione, compresa la definizione dell'utilizzo di eventuali contributi concessi a qualsiasi titolo di incentivo alla gestione associata.

g. Può individuare, ad unanimità dei Comuni convenzionati, i Responsabili degli “uffici comuni” per singolo ufficio/servizio tra i Responsabili degli uffici e servizi dei Comuni associati, diversi dai Dirigenti del Comune capofila, ed individua i referenti per ciascun Comune, che compongono gli organismi tecnici, di cui al precedente art. 9.

h. Adotta all'unanimità gli schemi dei Protocolli operativi da sottoporre all'approvazione delle rispettive Giunte comunali.

Alle sedute della conferenza dei Sindaci possono essere invitati a partecipare i Segretari comunali, i Responsabili degli organismi tecnici e, sentiti questi ultimi, i dipendenti e i consulenti dei Comuni associati.

4. Per la validità delle sedute è richiesta in prima convocazione la presenza della maggioranza dei componenti, che rappresentino anche la maggioranza della popolazione dei Comuni associati. In seconda convocazione è sufficiente la presenza dei due terzi dei componenti, a prescindere dal numero di abitanti rappresentati. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti votanti, ad esclusione dei casi in cui la presente convenzione preveda la necessità dell'accordo unanime dei Comuni associati rappresentati in conferenza. Le decisioni sono vincolanti per tutti i Comuni associati. La mancata attuazione da parte di un Comune di quanto deciso nella conferenza dei Sindaci costituisce violazione degli obblighi convenzionali e comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 19, commi 1 e 3.

5. I Sindaci dei Comuni associati approvano le altre norme per il funzionamento della conferenza dei Sindaci.

6. I Sindaci dei Comuni associati, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione della conferenza dei Sindaci, al fine di valutare l'andamento del servizio associato, le eventuali proposte per la riorganizzazione dello stesso, le richieste di nuove adesioni e quanto altro attiene le funzioni ed i servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 11

Responsabili degli uffici comuni della gestione associata

1. I Responsabili degli “uffici comuni” costituiti sono nominati dal Sindaco del Comune capofila, previa individuazione da parte della conferenza dei Sindaci. Nel caso vengano individuati i Responsabili dei Comuni aderenti, alla nomina provvede il Sindaco ove il

dipendente presta servizio in ruolo. La nomina avrà vigenza massima sino alla data di scadenza del mandato del Sindaco che ha effettuato la nomina.

2. I Responsabili hanno il compito di:

- a. adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni e i procedimenti indicati dalla presente convenzione, potendosi avvalere - se Dirigenti - dell'istituto della delega ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, fatta salva l'ipotesi che agli "uffici comuni" siano attribuite da parte dei singoli enti solo funzioni amministrative istruttorie ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 7 (nel qual caso l'adozione dei provvedimenti resterà di competenza dei singoli Comuni territorialmente competenti);
- b. recepire le direttive generali emanate dalla conferenza dei Sindaci;
- c. elaborare i programmi di attività, comprensivi delle ricadute economiche, sulla base degli indirizzi espressi dalla conferenza dei Sindaci;
- d. proporre le semplificazioni procedurali nonché le innovazioni tecnologiche ritenute opportune per migliorare, in generale, l'organizzazione del lavoro e dei servizi;
- f. relazionare periodicamente sullo stato di funzionamento e di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni/servizi di competenza;
- g. gestire l'organizzazione funzionale del personale assegnato all'"ufficio comune", fatte salve le competenze specifiche di ciascun responsabile di procedimento e degli incaricati di posizione organizzativa per le attività ed i procedimenti di competenza;
- h. coordinare gli organismi tecnici di cui al precedente art. 9;
- i. gestire dal punto di vista amministrativo il *budget* degli "uffici comuni", provvedendo alla rendicontazione delle spese al Comune capofila;
- l. attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla conferenza dei Sindaci;
- m. verificare l'andamento della gestione associata ed informare la conferenza dei Sindaci, tramite il Presidente;
- m. svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla conferenza dei Sindaci.

3. Il personale assegnato agli "uffici comuni" della gestione associata esercita le proprie funzioni su tutto l'ambito territoriale della gestione associata, in base alle esigenze operative dei diversi servizi, potendo svolgere la propria attività in tutte le sedi di servizio dei Comuni associati, su disposizione del Responsabile dell'"ufficio comune" di

riferimento, per la partecipazione ad incontri di coordinamento, attività formative ed attività sostitutive.

Art. 12

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata è regolato dai singoli protocolli operativi e sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione e sostituzione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.
2. I singoli protocolli operativi per la gestione associata di funzioni e servizi disciplinano il rapporto funzionale del personale incaricato dagli enti associati per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione.
3. Il rapporto organico e di servizio del singolo lavoratore rimane in essere con l'ente di appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale sarà disciplinato secondo le disposizioni degli specifici protocolli d'intesa.

Art. 13

Formazione e aggiornamento

1. La gestione associata persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.
2. A tal fine, il Comune incaricato dalla conferenza dei Sindaci, secondo le indicazioni fornite dalla conferenza medesima e compatibilmente con le risorse rese eventualmente disponibili da parte di tutti i Comuni, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti gli addetti assegnati alla gestione associata, con azioni che possano prevedere la partecipazione di personale anche di altri comuni, non convenzionati.

Art. 14

Attribuzioni del Comune capofila

1. Per garantire il coinvolgimento di tutti i Comuni convenzionati e delle loro strutture organizzative, nonché allo scopo di produrre il miglior risultato per i cittadini, al Comune capofila sono attribuiti i seguenti compiti:

- coordinamento generale dei procedimenti tecnici e amministrativi necessari all'esecuzione della presente Convenzione, salva nomina come Responsabile di un Responsabile degli uffici e dei servizi dei Comuni associati;
- monitoraggio e valutazione degli interventi resi;
- attivazione di tutte le eventuali forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata, anche avvalendosi dell'unità denominata "Progetto Europa" costituita presso il Comune capofila;
- verifica delle gestioni amministrative degli "uffici comuni";
- riconciliazione e ripartizione delle spese rendicontate da parte dei singoli Responsabili degli "uffici comuni", secondo quanto previsto dal successivo art. 18;
- monitoraggio annuale dei risultati conseguiti in termini di efficacia ed efficienza in base ai parametri definiti dal Ministero dell'Interno.

Art. 15

Impegni degli Enti associati

1. Ciascuno degli Enti associati, si impegna a riorganizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione e dai protocolli operativi, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio, per conseguire una maggiore efficacia ed efficienza, sulla base delle direttive dei competenti Responsabili degli "uffici comuni".

2. Gli Enti convenzionati, oltre ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato, si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalla pianificazione delle attività, secondo quanto previsto dal presente atto.

Art. 16

Rapporti tra i Comuni convenzionati

1. I rapporti tra i Comuni associati e tra questi ultimi e gli "uffici comuni" dovranno essere improntati ai seguenti criteri:

- a. gli scambi di documentazione dovranno essere effettuati – in via prioritaria - per via telematica, preferibilmente con l'utilizzo della P.E.C. e/o della firma digitale;
 - b. le banche dati cartacee relative alla gestione delle funzioni associate saranno conservate presso i singoli uffici dei Comuni associati.
2. I Comuni associati potranno mettere a disposizione degli “uffici comuni” beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, a titolo di comodato gratuito, da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione, come definito dai protocolli operativi.
 3. I beni strumentali concessi in uso dai Comuni associati, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità del Comune proprietario, nello stato d'uso in cui si troveranno.
 4. L'acquisto di beni strumentali per conto della gestione associata, e le relative modalità e condizioni d'uso, saranno decisi da parte della conferenza dei Sindaci, la quale definirà anche, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, la destinazione di tali beni

Art. 17

Piano triennale di gestione

1. Il Comune capofila predispose, previa consultazione dei Responsabili degli “uffici comuni” degli enti associati, il piano triennale di gestione delle funzioni in convenzione, accompagnato dal relativo preventivo di spesa, e lo trasmette alla conferenza dei Sindaci, di norma entro il mese di ottobre, per la sua approvazione. Il Piano viene poi trasmesso agli Enti aderenti per i relativi adempimenti e costituisce il documento in base al quale ciascun Ente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio.
2. Il piano triennale di gestione, che si articola rispetto ai diversi protocolli operativi approvati per ciascuna funzione/servizio, contiene:
 - a) i costi preventivati di funzionamento della gestione associata, suddivisi tra costi generali e costi afferenti la singola funzione/servizio;
 - b) gli interventi e le attività da attuare;
 - c) le priorità degli interventi e delle attività;

d) l'elencazione del personale tecnico ed amministrativo messo a disposizione per raggiungere gli obiettivi.

3. Il piano triennale di gestione è predisposto annualmente ed articolato per ciascun esercizio con specifica indicazione degli obiettivi e dei riflessi economici.

4. Eventuali variazioni del Piano triennale di gestione sono sottoposte all'approvazione della conferenza dei Sindaci.

5. Il Piano triennale di gestione e le sue eventuali modifiche vanno approvati all'unanimità.

Art. 18

Rapporti finanziari

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione, i Comuni trasferiscono, al Comune capofila, con le modalità di cui al successivo comma 7, le risorse finanziarie quantificate annualmente e ripartite tra tutti gli enti associati, in proporzione al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, fatta salva l'applicazione di eventuali correttivi stabiliti dalla conferenza dei Sindaci, nella seduta di aggiornamento annuale del Piano triennale di gestione.

2. Ciascun Comune sostiene la spesa del proprio personale, anche se appartenente agli "uffici comuni" che saranno individuati, ma sarà attuata una compensazione dei costi del personale che svolge funzioni sostitutive del personale di altri Comuni, anche presso la sede del Comune richiedente, in base alle effettive ore di impiego.

3. La spesa del personale addetto alla funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, nonché della partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale sarà suddivisa tra i Comuni aderenti in base alla percentuale di tempo lavoro effettivamente dedicato all'attività di ciascun Comune.

4. La spesa relativa alla gestione del servizio informativo sarà posta a carico di ciascun Comune in proporzione all'effettivo utilizzo del servizio medesimo.

5. Eventuali servizi aggiuntivi resi a favore di uno o più Comuni, non compresi nello standard di servizio previsto nei protocolli operativi, saranno a totale carico del Comune/i richiedente/i, tenuto conto del costo effettivo del personale allo scopo impiegato, calcolato sulla percentuale di tempo lavorato.

6. La spesa complessiva per il funzionamento della gestione associata e di quanto previsto dai singoli protocolli operativi, sarà quantificata sulla base del Piano triennale di gestione e comunicata, da parte del Comune capofila, in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli Comuni associati e potrà essere eventualmente soggetta a conguaglio.

7. Le quote poste a carico di ciascun Comune dovranno essere versate al Comune capofila, per l'eventuale trasferimento agli altri enti entro i successivi 30 giorni, con le seguenti tempistiche:

a. 40% entro il 31 marzo;

b. 40% entro il 31 ottobre;

c. 20% entro il 28 febbraio dell'anno successivo, su presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute a carico della gestione associata.

8. Eventuali contributi concessi in base alle leggi regionali, o comunque ad altra normativa o da altre fonti, a titolo di incentivazione della gestione associata, verranno destinati al potenziamento della gestione stessa attraverso la realizzazione di specifici investimenti e progetti comportando, quando possibile, una riduzione degli oneri finanziari a carico degli enti aderenti.

9. Le entrate correlate alla gestione dei servizi associati, così come le spese per singole forniture, servizi e lavori a favore del singolo ente saranno di competenza di ciascun Comune associato.

Art. 19

Garanzie

1. Qualora un Comune sia inadempiente rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, in particolare per quanto concerne gli obblighi previsti dal precedente articolo 18, sarà sospesa l'erogazione dei servizi associati – fatta salva la garanzia per eventuali servizi pubblici essenziali – sino al momento della regolarizzazione della propria posizione.

2. In caso di ritardato pagamento delle quote di partecipazione, rispetto alle tempistiche previste al precedente art. 18, l'ente creditore potrà applicare gli interessi in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

3. In caso di persistente violazione di quanto pattuito, la conferenza dei Sindaci valuterà l'esclusione dalla presente convenzione del Comune inadempiente; l'esclusione sarà operativa dall'esecutività delle deliberazioni dei Consigli comunali degli altri Comuni associati.

4. Prima dell'applicazione di quanto previsto dai precedenti commi, sarà attivata la procedura di messa in mora del Comune inadempiente da parte del Comune creditore, assegnando un termine di 30 giorni per regolarizzare la propria posizione.

5. La conferenza dei Sindaci potrà prevedere ulteriori strumenti per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Art. 20

Durata della convenzione e recesso

1. La durata della presente convenzione è stabilita in cinque anni - decorrenti dalla sottoscrizione - salvo rinnovo, previo atto adottato dai competenti organi dei Comuni associati.

2. Ciascun Comune associato ha facoltà di recedere, anche prima della scadenza, con preavviso di almeno sei mesi, formalizzato in una nota a firma del Sindaco. Tale decisione, per essere efficace, deve essere confermata dal Consiglio comunale entro tre mesi dall'invio della comunicazione. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. In caso di recesso la gestione associata dovrà portare comunque a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alla partecipazione del Comune recedente.

5. Il Comune che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.

6. L'ente che recede è tenuto, inoltre, alla copertura dell'eventuale rimborso di contributi già versati dalla Regione, nonché all'eventuale risarcimento delle spese organizzative sostenute in funzione del potenziamento della gestione associata, e di altri danni abbeditabili.

7. I procedimenti, gli appalti, ecc. in corso alla data del recesso sono conclusi d'ufficio e conseguentemente recepiti dall'ufficio comunale competente del Comune recedente.

Art. 21

Controversie

1. Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, nonché di ogni altra controversia, l'Organo deputato viene individuato nella conferenza dei Sindaci degli Enti aderenti.
2. Ove la controversia non venga composta in sede di conciliazione ai sensi del precedente primo comma, sono devolute alla competenza del Giudice Amministrativo.

Art. 22

Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata, nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 23

Norme finali

1. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei Comuni associati.
2. Lo svolgimento di specifiche attività o procedimenti rientranti nelle materie oggetto di gestioni associate, attribuite per legge nella competenza dei singoli Comuni dopo la stipula della presente convenzione, non comporta la modifica della convenzione medesima.
3. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti le funzioni associate.
4. Al termine di ogni anno dall'attivazione della presente convenzione, la conferenza dei Sindaci verifica la validità della stessa, alla luce dell'esperienza maturata, al fine di proporre, ove necessario, le opportune modifiche da apportare alla medesima convenzione da parte dei Comuni aderenti.

Art. 24

Registrazione

1. La presente convenzione, esente da imposta di bollo ex D.P.R. 642/1972, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letta, approvata e sottoscritta informaticamente.